




Q. 2.18.1/2125/18/x



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N° 2125

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Modalità operative per la somministrazione della RU486.*

Premesso:

l'articolo 3 della Costituzione "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale*";

l'articolo 32 della Costituzione: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*";

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: "*La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità*";

la L. 194/78 "*Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*" all'art. 1 stabilisce che: "*Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite*";

l'Art. 6 stabilisce che: "*L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:*

- a) *quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;*
- b) *quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.*"

Visto che:

dall'aprile del 2010 in Italia, dopo più di due anni di iter di registrazione, è diventata disponibile la RU486 la cosiddetta pillola abortiva;

nel rispetto della Legge 194 la cosiddetta pillola abortiva può essere somministrata solo in ambito ospedaliero e con obbligo di **ricovero per tre giorni** "*dal momento dell'assunzione del farmaco sino alla certezza dell'avvenuta interruzione della gravidanza escludendo la possibilità che si verifichino successivi effetti teratogeni*";

della RU486 ne hanno potuto usufruire le donne negli ospedali piemontesi per le interruzioni di gravidanza (IVG) mediche **fino a 7 settimane** ed anche per le interruzioni terapeutiche di gravidanza (ITG) del secondo trimestre e per gli aborti interni;

l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in occasione del decimo anniversario dell'inizio dello Studio Sperimentale (9 settembre 2017) approvato dalla Commissione Etica della nostra Regione, ha fatto un resoconto sull'utilizzo della RU486 presso il proprio presidio ospedaliero Sant'Anna da cui si evince che al S. Anna:

- gli aborti chirurgici sono diminuiti del 38% permettendo così il dimezzamento delle sedute operatorie
- il 42% degli aborti è praticato con l'ausilio della RU486
- la RU486 viene utilizzata anche per i casi di aborto interno che, pur non avendo vincoli legislativi, hanno il medesimo protocollo ed identiche implicazioni cliniche
- il 99% delle donne non è stata ricoverata per tre giorni
- l'introduzione dell'aborto medico ha comportato un risparmio di oltre 3 milioni di € nei DRG.

Considerato che:

l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, sulla base dell'esperienza maturata ha chiesto all'AIFA di uniformare i protocolli italiani a quelli dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) estendendo da 49 a 63 giorni (da 7 a 9 settimane) il limite per l'aborto medico e rimuovendo la prescrizione del ricovero per 3 giorni;

attualmente il ricovero in Piemonte viene deciso sulla base di esigenze cliniche e della volontà della paziente che nella quasi totalità dei casi decide per non essere ricoverata;

Rilevato che:

le regioni Lazio, Emilia Romagna, Toscana e Liguria hanno già rimosso il ricovero per le tre giornate e che di fatto nelle altre Regioni italiane il prescritto ricovero per le tre giornate non viene applicato, utilizzando le dimissioni volontarie della paziente;

INTERROGA L'assessore

se intenda, nel rispetto della vigente normativa in materia,  ~~ad~~ adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di lasciare al medico, in accordo con la donna richiedente l'IVG, la decisione sulla modalità del ricovero più opportuno

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)